

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 96. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Previsione del versamento dello stesso secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione statale in materia (legge n. 549/1995, art. 3, comma 30) che attribuisce al Consiglio regionale la determinazione delle modalità di versamento del tributo - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Richiamo alla sentenza n. 335/2005.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Previsione di sanzioni in misura fissa pari rispettivamente al 400% e al 200% del tributo - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio di gradualità delle misure sanzionatorie di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995, che prevede l'applicazione di sanzioni entro limiti quantitativi minimi e massimi espressamente stabiliti - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Esclusione delle norme agevolative di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2003 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 32, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Richiamo alle sentenze nn. 335/2005 e 397/2005.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 29, legge n. 549/1995), che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 14.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119

- N. 97. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Acque minerali e termali - Provincia di Bolzano - Previsione del rilascio della concessione per la derivazione di acque minerali esistenti nel territorio della Provincia, previo riconoscimento del carattere minerale, ai fini dell'imbottigliamento e dell'uso termale e terapeutico, da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'Azienda sanitaria di Bolzano - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata disciplina integrale ed analitica della materia - Esorbitanza dai limiti della competenza provinciale - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione di forme di collaborazione con lo Stato ai fini della tutela delle esigenze unitarie ad esso attribuite.

- Legge della Provincia di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 13.
- Costituzione, art. 117, primo comma e comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 e 9.

Acque e acquedotti - Provincia di Bolzano - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Estensione delle procedure previste dal comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 2/2005 alla valutazione dei programmi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977 e dei programmi presentati ai fini del rinnovo della concessione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza provinciale ed invasione della sfera di competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Provincia di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 19.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 9, n. 9

Pag. 11

- N. 595. Ordinanza del Giudice di pace di Patti del 27 ottobre 2005.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Inapplicabilità delle norme relative al giudizio abbreviato - Mancata previsione che l'atto di citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della possibilità di scegliere il rito abbreviato - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, comma 1, lett. f), e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo

» 13

- N. 596. Ordinanza del Consiglio di Stato di Roma del 26 ottobre 2005.

Circolazione stradale - Soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali - Revoca della patente di guida - Irragionevolezza dell'automaticità della revoca indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale - Ingiustificato deterioramento rispetto ai soggetti condannati a pena detentiva per i quali è consentito all'autorità amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attività illecite - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro - Modifica in senso restrittivo della precedente legislazione - Conseguente eccesso di delega - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/2000 e 251/2001.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76

» 15

N. 1. Ordinanza del Tribunale di Parma del 18 novembre 2005.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla c.d. «legge Marzano» (d. 347/2003, convertito con modifiche nella legge 39/2004) - Esercizio delle azioni revocatorie da parte del Commissario straordinario - Proponibilità anche nel corso e per la realizzazione del programma di ristrutturazione dell'impresa - Lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Ingiustificata deroga al regime della c.d. «legge Prodi-bis» (d.lgs. 270/1999), che esclude l'esercizio delle revocatorie nella fase di risanamento dell'impresa - Irragionevole disparità di trattamento fra terzi destinatari di azioni revocatorie - Contrasto con il principio di libera concorrenza - Discriminazione fra le imprese operanti nel mercato - Irragionevole possibilità di forme di finanziamento forzoso a favore delle imprese insolventi.

- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71), art. 6.
- Costituzione, artt. 3 e 41; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, artt. 49 e 91

Pag. 18

N. 2. Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 6 ottobre 2005.

Previdenza ed assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro derivante da contratto collettivo di continuare a corrispondere la retribuzione di fatto durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Violazione dei principi di solidarietà sociale per l'assenza di logica e razionalità nella distribuzione dell'onere solidaristico - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41

» 25

N. 3. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 13 ottobre 2005.

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito - Incidenza sul principio di imparzialità del giudice tributario - Riferimenti alla sentenza n. 60/1969 e all'ordinanza n. 326/1987.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo

» 30

RETTIFICHE

Ripubblicazione dell'ordinanza n. 477, Registro Ordinanze della Corte, riportante l'ordinanza del 19 gennaio 2005, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Consorzio di Bonifica Stornara e Tara contro Settanni Domenico. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 40 del 5 ottobre 2005).

» 33

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 96

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Previsione del versamento dello stesso secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la legislazione statale in materia (legge n. 549/1995, art. 3, comma 30) che attribuisce al Consiglio regionale la determinazione delle modalità di versamento del tributo - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Richiamo alla sentenza n. 335/2005.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Omessa registrazione delle operazioni di conferimento ed infedele registrazione - Previsione di sanzioni in misura fissa pari rispettivamente al 400% e al 200% del tributo - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con il principio di gradualità delle misure sanzionatorie di cui all'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995, che prevede l'applicazione di sanzioni entro limiti quantitativi minimi e massimi espressamente stabiliti - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 8.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Esclusione delle norme agevolative di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2003 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 32, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale - Richiamo alle sentenze nn. 335/2005 e 397/2005.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 10.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Imposte e tasse - Regione Molise - Tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi - Previsione della determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la normativa statale (art. 3, comma 29, legge n. 549/1995), che prevede la fissazione dell'ammontare del tributo con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo - Esorbitanza dai limiti della potestà tributaria regionale.

- Legge della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34, art. 14.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), in relazione all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* per la declaratoria di illegittimità degli artt. 6 (nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1), 8, 10 e 14, 1 della legge regionale Molise 10 ottobre 2005, n. 34, pubblicata nel B.U.R. 15 ottobre 2005, n. 29.

La legge regionale Molise 10 ottobre 2005, n. 34 (pubblicata nel B.U.R. 15 ottobre 2005, n. 29), che contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché determinazione dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 1° gennaio 2006», ha, in particolare:

a) all'art. 6 sostituito anche il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003, disponendo che l'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalità previste con apposito provvedimento della giunta regionale»;

b) all'art. 8, nel sostituire le corrispondenti disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003, disposto al comma 1 che «per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Restano comunque ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme»;

c) all'art. 10, nell'introdurre il comma 3-*bis* all'art. 11 della legge regionale n. 1/2003, statuito che «nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo non si applicano le misure agevolative indicate nell'art. 9, comma 4»;

d) infine, all'art. 4 disposto che «l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2003 è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nelle misure minime previste dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Le ora richiamate disposizioni della legge regionale n. 34 appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, *ex art.* 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2005 che si produce *sub* 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

M O T I V I

Violazione degli artt. 117, comma secondo, lettera e) e 119 Cost., in relazione all'art. 3, comma 29 e segg., della legge 18 dicembre 1995, n. 549.

1. — L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti dall'art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Lo stesso articolo, ai commi 25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta, individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile del tributo che è dovuto alle Regioni, salva una quota spettante alle province, ed è destinato ad affluire in apposito fondo regionale finalizzato agli scopi indicati nel comma 27.

Il comma 29 dell'art. 3 citato, nel testo parzialmente modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo per chilogrammo di rifiuti conferiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore a euro 0,01 per rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti...; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi...».

Il comma 30 dell'art. 3 prevede che «con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione».

Il successivo comma 31 disciplina le sanzioni applicabili per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, disponendo la applicabilità di sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione, salva la riduzione ad un quarto in caso di tempestiva adesione del contribuente con contestuale pagamento del tributo e della sanzione.

Il comma 32 prevede, a carico di chi esercita l'attività di discarica abusiva o abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, (anche) l'obbligo di pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo, aggiungendo che «si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31».

2. — La Regione Molise ha dettato con legge 13 gennaio 2003, n. 1, le disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui al predetto art. 3 della legge n. 549/1995, e ha provveduto in particolare a determinare l'ammontare del tributo *de quo*, con il suo art. 6, successivamente sostituito dall'art. 1 della legge 31 agosto 2004, n. 18, peraltro dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte con sentenza n. 397 del 2005 «nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005».

Con la legge n. 34/2005, la Regione Molise ha introdotto ulteriori modifiche alla propria legge n. 1/2003, introducendo in particolare le disposizioni di cui ai già indicati articoli la cui legittimità costituzionale viene con il presente ricorso contestata.

3. — Non pare discutibile che il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi è da qualificare come tributo statale, in quanto istituito e sostanzialmente disciplinato nei suoi elementi fondamentali (presupposto, soggetti passivi, base imponibile, limiti minimo e massimo dell'aliquota, in funzione della conferibilità dei rifiuti nelle diverse discariche, sanzioni, ecc.), con legge dello Stato, sia pure con destinazione del relativo gettito alle regioni, alle quali sono attribuite solo specifiche competenze attuative nei limiti e termini e secondo le forme precisate nella norma statale (ed in specie per quanto attiene alla determinazione dell'ammontare del tributo, con la prevista decorrenza ed alla disciplina con propria legge delle modalità di versamento, oltre che di dichiarazione).

Va, pertanto escluso — sulla scorta del resto del più generale indirizzo interpretativo della Corte e specificamente, delle sentenze 335 e 397 del 2005 — che trattasi di tributo «proprio» della Regione nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., a nulla rilevando in contrario, al fine qui in rilievo, la prevista destinazione del suo gettito; correlativamente deve ritenersi tuttora precluso alla regione modificare la relativa disciplina — ciò competendo tuttora esclusivamente allo Stato — in difformità ed al di fuori dei «limiti» attribuiti alla potestà legislativa regionale dall'art. 3 della legge n. 549/1995, ponendosi altrimenti la relativa disciplina regionale in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera e) e con l'art. 119 Cost.: violazione che, nella specie, è stata realizzata con la introduzione delle sopra specificate norme della legge regionale n. 34/2005.

4. — Quanto alla disposizione introdotta con il menzionato art. 6 della citata legge regionale — nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2003 prevedendo ora che le modalità di versamento del tributo speciale sono fissate «con apposito provvedimento della giunta regionale» — siffatta norma appare in insuperabile contrasto con quanto disposto dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 secondo la quale, invece, «con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo»: e la violazione della ora accennata norma della legge statale «interposta» comporta pertanto la denunciata violazione degli artt. 117, comma due, lettera e) e 119 Cost.

Il mero riferimento ad un successivo provvedimento amministrativo di competenza della g.r. — senza che, del resto, il legislatore regionale si sia in alcun modo dato cura di indicare neppure i criteri e i principi cui la stessa giunta si dovrebbe attenere nel disciplinare in concreto le modalità di versamento del tributo dovuto dai soggetti passivi — si pone in insuperabile contrasto con la previsione della legge statale, secondo la quale siffatta disciplina è riservata alla legge regionale e viene a costituire una modifica della conformazione normativa del tributo quale dettata dalla norma statale, modifica che pertanto non rientra nella limitata competenza legislativa attribuita alla regione.

Evidente è, di conseguenza la illegittimità costituzionale, in relazione ai dedotti profili, della disposizione *de qua*.

5. — Alla stessa conclusione deve pervenirsi, e sempre con riferimento ai parametri costituzionali di cui in rubrica, con riguardo all'art. 8 della legge regionale n. 34.

Con tale disposizione, nel sostituire il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2003, il legislatore regionale ha differenziato il trattamento sanzionatorio delle violazioni ivi considerate (omessa registrazione delle operazioni di conferimento rifiuti e infedele registrazione degli stessi) e inoltre ha previsto, tanto per il primo tipo di infrazioni (omissione di registrazione) quanto per il secondo tipo delle stesse (infedeltà della registrazione), sanzioni amministrative determinate in misura «fissa», pur rapportata al tributo-base (pari ad € 400% del tributo per il caso di omissione; 200% del tributo per il caso di registrazione infedele).

Ma in tal modo la legge regionale è venuta ad introdurre una disciplina sanzionatoria che profondamente si discosta da quella in proposito dettata dal legislatore statale al comma 31 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, venendo così ad esercitare una potestà legislativa che non compete alla regione, ma unicamente allo Stato: è indubitabile, invero, da un lato, che secondo il richiamato comma 31, la omissione o la infedeltà nella registrazione sono considerate equipollenti al fine del relativo trattamento sanzionatorio e, d'altro lato e soprattutto, che per tali violazioni la sanzione edittale è ivi prevista in misura variabile, e cioè graduabile tra un minimo ad un massimo (dal 200% al 400% del tributo dovuto) — salva la sua concreta applicazione entro tali limiti in relazione alla gravità della violazione ed alla personalità dell'autore — e non già nella misura fissa, differenziata, come prevista dall'art. 8 in discussione.

6. — Considerazioni consimili, con la stessa conseguente illegittimità costituzionale della relativa disposizione, vanno fatte a proposito dell'art. 10 della legge regionale n. 34 il quale, nell'integrare con il comma 3-bis l'art. 11 della legge regionale n. 1/2003, dispone (con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile a chi esercita attività di gestione di una discarica abusiva ovvero abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti), la inapplicabilità delle misure agevolative di cui al comma 4 del precedente art. 9, secondo cui «le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

Tale ultima disposizione, a sua volta, non costituisce altro che il recepimento di quanto previsto nel secondo periodo del comma 31 dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995: e, come si è già accennato, il successivo comma 32 di tale legge dispone la applicabilità delle sanzioni di cui al comma 31 per chi esercita l'attività di scarica abusiva e richiama pertanto, come reso evidente dal generico richiamo al trattamento sanzionatorio contenuto in tale comma, anche la ivi prevista riduzione al quarto delle sanzioni irrogabili, a fronte di intervenuta tempestiva adesione del contribuente con pagamento contestuale (con evidente finalità premiale e/o disincentivante del contenzioso).

Ancora una volta arrogandosi una potestà legislativa che non le compete e in difformità rispetto alla legge dello Stato al quale esclusivamente spetta dettare, così come ha dettato con la richiamata norma interposta e con riguardo al sistema sanzionatorio del tributo speciale *de quo*, la relativa disciplina, l'impugnato art. 10, escludendo la operatività della predetta riduzione al quarto delle sanzioni di cui sopra nei confronti dell'esercente scariche abusive che presti adesione all'accertamento, incappa nella dedotta violazione degli artt. 117, comma secondo, lett. e) e dell'art. 119 della Costituzione e, come tale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo.

7. — Quanto, da ultimo, alla norma di cui all'art. 14 della legge regionale n. 34/2005, altrettanto palese ed incontestabile ne appare, con riferimento agli evidenziati parametri, la illegittimità costituzionale.

Nonostante la non inequivoca formulazione della norma, la quale fa letteralmente riferimento alle «misure minime previste dal comma 29 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» senza alcuna menzione delle successive e sostanziali modifiche in tale comma introdotte dalla legge statale 18 aprile 2005, n. 62, può ragionevolmente assumersi che il legislatore regionale abbia in realtà voluto far richiamo (alle misure minime del tributo di cui) all'attualmente vigente comma 29: essendo evidente, in diversa ipotesi — e cioè se la norma regionale *de qua* debba essere intesa nel senso che le misure applicabili sono quelle minime indicate e modulate nell'originario comma 29 della legge n. 549 — che la stessa non potrebbe sfuggire alla dedotta censura di incostituzionalità, ancorata al chiaro rilievo che il legislatore regionale — con l'ignorare la intervenuta legge n. 62 del 2005 e le modifiche dalla stessa introdotte, e nel riportare il tributo alle misure minime fissate nel previgente comma 29 in funzione della «natura» propria dei rifiuti, anziché a quelle minime di cui al nuovo testo del co. mod. dalla legge n. 62 del 2005 ivi differenziatamente precisate, a seconda della loro conferibilità nei diversi tipi di scarica — avrebbe proceduto alla determinazione del tributo in difformità rispetto ai criteri ed ai limiti fissati dalla vigente norma statale e pertanto al di fuori della propria potestà legislativa in materia, attribuendosi una competenza a legiferare che, trattandosi di tributo statale, è costituzionalmente riservata allo Stato.

Ma, pur interpretato nel senso che il richiamo ivi contenuto al comma 29 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 sia stato in effetti fatto a tale comma nel testo modificato dalla legge n. 62 del 2005, l'impugnato art. 14 non si sottrae comunque alla sollecitata declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui lo stesso dispone la decorrenza della così operata determinazione del tributo «dal 1° gennaio 2006». Invero, la legge n. 34/2005 è stata promulgata in data 10 ottobre 2005 e pubblicata nel B.U.R. del 15 ottobre 2005: prevista ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge n. 549 del 1995 la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ciascun anno con effetto per l'anno successivo.

È pertanto costituzionalmente illegittimo (*cfr.* del resto sent. n. 397/2005), per violazione della ora richiamata norma statale interposta ed in relazione ai parametri costituzionali di cui in rubrica, l'art. 14 della legge n. 34 per quanto esso prevede la decorrenza dell'ammontare del tributo come determinato con lo stesso articolo «dal 1° gennaio 2006» (anziché dal 1° gennaio 2007).

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 6 (nella parte in cui ha sostituito il comma 3 dell'art. 7 della legge della regione Molise n. 1/2003), 8, 10 e 14 della legge della regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34.

Si produrrà per estratto la delibera 2 dicembre 2005 del Consiglio dei ministri, con la richiamata relazione.

Roma, 5 dicembre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

N. 97

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 dicembre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Acque minerali e termali - Provincia di Bolzano - Previsione del rilascio della concessione per la derivazione di acque minerali esistenti nel territorio della Provincia, previo riconoscimento del carattere minerale, ai fini dell'imbottigliamento e dell'uso termale e terapeutico, da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'Azienda sanitaria di Bolzano - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata disciplina integrale ed analitica della materia - Esorbitanza dai limiti della competenza provinciale - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione di forme di collaborazione con lo Stato ai fini della tutela delle esigenze unitarie ad esso attribuite.

- Legge della Provincia di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 13.
- Costituzione, art. 117, primo comma e comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 e 9.

Acque e acquedotti - Provincia di Bolzano - Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Estensione delle procedure previste dal comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 2/2005 alla valutazione dei programmi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977 e dei programmi presentati ai fini del rinnovo della concessione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza provinciale ed invasione della sfera di competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

- Legge della Provincia di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 19.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 9, n. 9.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12 - Roma, contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (B.U.R. n. 41 dell'11 ottobre 2005) - Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici negli articoli 13 e 19.

L'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ricomprende tra le materie rientranti nella potestà legislativa delle province le acque minerali e termali (n. 14).

L'art. 9 attribuisce alle province potestà legislativa sulla utilizzazione delle acque pubbliche (n. 9) e l'igiene e la sanità (n. 10), richiamando i limiti «indicati nell'art. 5», vale a dire i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» e quelli dell'art. 4, richiamato anche dall'art. 8, che sono «la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali».

L'art. 13 della legge impugnata, al secondo comma, prevede che la concessione delle acque minerali esistenti nel territorio della provincia è rilasciata «previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale».

Nel terzo comma è attribuita all'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'Azienda sanitaria di Bolzano, la competenza al riconoscimento del carattere minerale ai fini dell'imbottigliamento e dell'uso termale o terapeutico.

Nella legge provinciale si trova, pertanto, la disciplina integrale della materia per il territorio della provincia senza nessun coinvolgimento dello Stato.

Le acque minerali hanno trovato la loro disciplina nel d.lgs. n. 105/1992 che all'art. 4 attribuisce al Ministro della sanità (oggi Ministro della salute) la competenza a verificare «le caratteristiche igieniche particolari, nonché le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni, che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso».

Il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario era già stata riservata allo Stato dall'art. 6, lett. t) della legge n. 833/1978.

L'acqua minerale, oltre a far parte del patrimonio idrico, in quanto potabile con funzione anche terapeutica, incide sulla salute.

Che la salute debba avere una tutela di base unitaria su tutto il territorio nazionale non dovrebbe dar luogo a dubbi; di conseguenza non dovrebbe essere messa in dubbio nemmeno la competenza dello Stato a prevederla in via legislativa.

Le norme nazionali che la predispongono vengono così a costituire «i principi stabiliti dalle leggi dello Stato», «con il rispetto... degli interessi nazionali», la cui osservanza la norma statutaria impone alla legislazione provinciale.

Le acque minerali, una volta verificatane la potabilità ed autorizzato il loro imbottigliamento, entrano nel mercato nazionale e possono, pertanto, essere vendute in tutte le regioni.

Se le verifiche non fossero effettuate in sede centrale, nel circuito commerciale si troverebbero acque con caratteristiche igieniche diverse e sotto il profilo igienico si avrebbero livelli minimi di tutela diversi.

Una tale eventualità risulterebbe non solo contraria ai principi desumibili dalla legge dello Stato, ma anche pregiudizievole degli interessi unitari nazionali.

Ne verrebbe anche pregiudicata la concorrenzialità del mercato nazionale nel quale l'acqua minerale, in quanto merce, è destinata a circolare.

Il rapporto concorrenziale non sarebbe più fondato sulle caratteristiche igieniche, sulle proprietà terapeutiche e sulle eventuali controindicazioni, accertate da uno stesso organo ed in base agli stessi criteri, ma si sposterebbe sui criteri adottati dagli organi locali.

Tali criteri, se anche fosse possibile darne informazione sull'etichetta, non consentirebbero una informazione sufficiente al consumatore medio, non provvisto delle necessarie conoscenze tecniche necessarie.

Di conseguenza sarebbe alterata anche la posizione competitiva degli operatori economici del settore, alcuni dei quali potrebbero essere autorizzati ad immettere nel mercato acque che non potrebbero esserlo in altre regioni.

Come noto, la materia è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 80/777/CEE del 15 luglio 1980, alla quale ha fatto seguito la direttiva della Commissione 2003/40/CE del 16 maggio 2003.

Nel secondo considerando della direttiva del 1980 è posto in evidenza che le differenze esistenti tra le legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza, ed hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sull'attuazione e sul funzionamento del mercato comune».

Per evitare questi inconvenienti si è ritenuto necessaria la «emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo batteriologico ed i requisiti per l'utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali».

Il venir meno dell'unità di disciplina nazionale, realizzata dalle norme statali di attuazione della direttiva del 1980, pregiudica l'attuazione ed il funzionamento del mercato comune alla cui salvaguardia la direttiva stessa era rivolta.

La provincia è, pertanto, andata al di là dei limiti della propria potestà legislativa sconfinando anche in materia di concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), con violazione della normativa comunitaria.

La disciplina di principio statale ha tenuto conto degli interessi regionali in materia, prevedendo (art. 5, d.lgs. n. 105/1992) che una sorgente di acqua minerale naturale, riconosciuta ai sensi dell'art. 4, può essere utilizzata solo su autorizzazione regionale, rilasciata a seguito dell'accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

La valutazione degli interessi locali, che non richiedono una visione unitaria su tutto il territorio nazionale, è stata, dunque, lasciata alle regioni ed alle province.

Viene così ad essere evidente un ulteriore profilo di illegittimità della norma impugnata che non ha previsto nessuna forma di collaborazione con lo Stato che consentisse la tutela da parte di quest'ultimo degli interessi unitari di cui è portatore.

L'art. 13 impugnato, pertanto, viola gli artt. 8 e 9 dello statuto regionale, il principio di leale collaborazione e art. 117, primo comma, Cost., in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

L'art. 19 ha esteso le procedure previste nel comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 2, alla valutazione dei programmi presentati ai sensi del comma 5 dell'articolo 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dei programmi presentati ai fini del rinnovo delle concessioni.

La norma provinciale richiamata è stata già impugnata davanti a codesta Corte e per la discussione del ricorso è fissata l'udienza pubblica del 7 febbraio 2005.

L'art. 9 dello Statuto regionale al n. 9) esclude dalla sfera legislativa provinciale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

La norma impugnata, insieme a quella di cui costituisce la modifica, ha pertanto sconfinato dai limiti della potestà legislativa della provincia.

Come è stato ricordato nel ricorso precedente, in materia sono in corso due procedure per infrazione comunitaria per le quali la Commissione ha emesso un parere motivato il 7 gennaio 2004.

Per questo è in elaborazione un decreto legislativo che, attenendosi alle indicazioni desumibili dal parere motivato, introduce la nuova disciplina del rilascio, rinnovo e proroga delle concessioni idroelettriche, disciplina che dovrà assicurare anche la concorrenzialità del settore, da realizzare secondo i principi comunitari.

Il 16 dicembre 2004 la Commissione, di cui all'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 670/1972, ha approvato un testo in sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 237/1977, con abrogazione dei commi da 6 a 12.

Il nuovo testo normativo prevede che per le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico la provincia provveda con una legge che, insieme ad altri aspetti, dovrà disciplinare «la tutela, la valorizzazione e l'utilizzo del demanio idrico in conformità alle previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381» (comma 2, lett. *a*) e dovrà stabilire «le procedure di evidenza pubblica nel caso di rilascio delle concessioni, regolando anche la durata» (comma 2, lett. *b*).

Introducendo unilateralmente una disciplina differenziata da applicare nel suo territorio quando il procedimento di adeguamento delle norme di attuazione era nella sua fase finale, la provincia anche in questo caso ha sconfinato dalla sua sfera legislativa, come definita dallo statuto, ha interferito in materia di concorrenza, sulla quale lo statuto non conferisce alcun potere, ed è andata contro ai principi comunitari, esponendo lo Stato a responsabilità nei confronti della comunità europea, così violando l'art. 117, primo comma, Cost.

P. Q. M.

Si conclude perché le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 dicembre 2005 con allegato.

Roma, addì 6 dicembre 2005

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: GLAUCO NORI

05C1242

N. 595

*Ordinanza del 27 ottobre 2005 emessa dal Giudice di pace di Patti
nel procedimento penale a carico di Alessandrino Manuela ed altri*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Inapplicabilità delle norme relative al giudizio abbreviato - Mancata previsione che l'atto di citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della possibilità di scegliere il rito abbreviato - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, comma 1, lett. *f*), e 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL GIUDICE DI PACE

Ritenuto che la mancata indicazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi del p.m. non importa la nullità della citazione a giudizio;

Riitenuto che non si ravvisa alcuna delle nullità previste dalla legge nell'atto di citazione a giudizio, essendo state osservate tutte le formalità di cui all'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuto che è necessario decidere sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'avv. Portale, difensore di uno degli imputati, dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, citato a comparire davanti al giudice di pace, abbia la possibilità di chiedere giudizio abbreviato;

Ritenuta tale questione di legittimità rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata;

Premesso che l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 274/2000 esclude la scelta del rito, non consentendo, in modo esplicito, all'imputato, di optare per il rito abbreviato con i conseguenziali benefici ai fini della pena;

che l'eccezione di incostituzionalità del richiamato art. 2 non è manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, violando, inerentemente all'art. 3, la enunciazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, venendo, così, a porre in essere una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra situazioni processuali, di fatto, identiche;

che l'art. 552 c.p.p. sancisce che, nel decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale, sia contenuto l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può accedere a forme alternative di definizione del procedimento e che, in assenza di tale avvertimento, il decreto è nullo;

che la normativa davanti al giudice di pace, che non prevede tale prescrizione, comporta conseguenze sfavorevoli nei confronti dell'imputato, rispetto all'imputato citato in giudizio davanti al tribunale, violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza;

che, parimenti, si manifesta la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella enunciazione del diritto di difesa, essendo preclusa, all'imputato, la facoltà di scegliere una via alternativa a quella usuale alla definizione del procedimento, concretizzandosi, il tutto, nella preclusione di accedere a definizioni diverse e più vantaggiose, restando, solo, all'imputato citato a comparire davanti al giudice di pace, la possibilità di richiesta di «condotta riparatoria» e di oblazione, se ed in quanto possibile;

che risulta, altresì, violazione dell'art. 111, terzo comma della Costituzione, laddove non è previsto, a pena di nullità, di portare a conoscenza dell'imputato, con l'atto di citazione a giudizio, la possibilità di scelta di un rito alternativo offertogli dall'ordinamento, mettendo, così, l'imputato in condizione di poter scegliere consapevolmente il rito alternativo;

P. Q. M.

Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) e all'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui si esclude l'applicazione delle norme relative al giudizio abbreviato davanti al giudice di pace e nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba, sotto comminatoria di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, ha la possibilità di scegliere il rito abbreviato;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, insieme con gli atti, sia trasmessa alla Corte costituzionale sia data comunicazione, a mezzo notifica, al signor Presidente del Consiglio dei ministri, al signor Presidente del Senato della Repubblica e al signor Presidente della Camera dei deputati, nonché alle parti processuali oggi assenti.

Dispone inoltre, la sospensione del presente giudizio in corso fino alla decisione della Corte costituzionale.

Patti, addì 27 ottobre 2005

Il giudice di pace: MUNAFÒ

06C0001

N. 596

Ordinanza del 26 ottobre 2005 emessa dal Consiglio di Stato di Roma in sede giurisdizionale - sezione sesta sul ricorso proposto dalla Prefettura di Reggio Calabria contro Dinaro Antonio

Circolazione stradale - Soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali - Revoca della patente di guida - Irragionevolezza dell'automaticità della revoca indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale - Ingiustificato deterioramento rispetto ai soggetti condannati a pena detentiva per i quali è consentito all'autorità amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attività illecite - Incidenza sul diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro - Modifica in senso restrittivo della precedente legislazione - Conseguente eccesso di delega - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 427/2000 e 251/2001.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, in persona del prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro Dinaro Antonio, non costituito; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria - n. 310 del 10 marzo 1999;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di consiglio del 14 giugno 2005 relatore il consigliere Giancarlo Montedoro;

Udito l'avv. dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 8 giugno 1998, Dinaro Antonio chiede l'annullamento, previa sospensione, del decreto prefettizio, indicato in premessa, con cui gli è stata revocata la patente di guida in applicazione dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e, segnatamente, per il fatto di essere stato sottoposto a misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, Sez. distaccata di Reggio Calabria, del 23 luglio 1979, ed ancora alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985.

A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che la misura disposta in forza della prima sentenza gli era stata anticipatamente revocata con provvedimento del 22 maggio 1986 della Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, revoca che, sancendo espressamente l'inesistenza di qualsivoglia pericolosità sociale del condannato, costituirebbe un provvedimento sostanzialmente riabilitativo, riconducibile all'ipotesi che l'art. 120 cit. prevede come causa di esclusione della sanzione del ritiro.

Lamenta inoltre il ricorrente l'irrazionalità ed assurdità del ricordato articolo 120, che accorda al prefetto il potere di ritirare la patente di guida anche a soggetti che, senza esserlo in atto, sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, e, quindi a soggetti già riconosciuti privi di attuale pericolosità sociale.

Evidenzia a tale riguardo come la norma sia il frutto di un evidentissimo eccesso di delega, posto che la legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190 alla lettera t) dell'art. 2, autorizzava semplicemente il riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e di prevenzione, mentre il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, legifera anche nei confronti di coloro che sono stati sottoposti in passato alle predette misure, introducendo inoltre, arbitrariamente, quale condizione che può escludere il ritiro, la riabilitazione, della quale la legge n. 190/1991 non fa cenno.

Con controricorso del 23 giugno 1998 l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nell'interesse della Prefettura di Reggio Calabria, ha eccepito l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nell'allegata relazione del 19 giugno 1998 che, nell'illustrare la personalità del Dinaro, sottolinea le ragioni del provvedimento di revoca.

Intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 354/1998 di illegittimità costituzionale per violazione della legge di delegazione, dell'art. 120 Codice della Strada, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali il ricorrente, la cui istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato era stata rigettata in esito all'udienza camerale del 24 giugno 1998, ha presentato in data 26 ottobre 1998 domanda di prelievo e con note del 3 febbraio 1999 ha ribadito la proprie conclusioni, evidenziando l'irrelevanza del fatto che la Corte abbia espressamente limitato la declaratoria di incostituzionalità al testo dell'art. 120 nella sua formulazione anteriore al d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, visto che detto d.P.R. non ha apportato alcuna modifica al testo dichiarato incostituzionale.

Il Tar ha accolto il ricorso, osservando che l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), dichiarata dalla Corte costituzionale con sent. 21 ottobre 1998, n. 354, relativamente alla parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misura di sicurezza personale, rileva anche per i provvedimenti di revoca assunti dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (T.a.r. Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 310).

L'amministrazione appella sostenendo che la sentenza è viziata da un salto logico, ancorché comprensibile per ragioni di giustizia sostanziale.

Rileva l'Avvocatura che la sentenza n. 354/1998 della Corte costituzionale si applica solo alle revoche delle patenti di guida disposte anteriormente al 1° ottobre 1995 e disciplinate dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; mentre non si applica alle revoche delle patenti disposte successivamente al 30 settembre 1995 e disciplinate dall'art. 120 c.d.s. così come sostituito dall'art. 5, comma 1 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

Tale ultima norma poi essendo regolamentare sarebbe sottratta al sindacato di costituzionalità.

In ogni caso la norma sarebbe stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali e non nei confronti di altre fattispecie.

Inoltre la Corte costituzionale, nella stessa sentenza, avrebbe espressamente dichiarato l'inammissibilità delle questioni di costituzionalità relative alla norma regolamentare.

In ultimo le censure accolte dalla Corte costituzionale per eccesso di delega non potrebbero che riferirsi al testo della sola norma cui la pronuncia fa riferimento ossia al testo del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ne deduce l'Avvocatura che, anche volendo dare preminenza agli aspetti sostanziali della vicenda, sarebbe necessaria una nuova pronuncia di incostituzionalità relativa al nuovo art. 120 C.d.S.

Dando invece preminenza agli aspetti formali, sarebbe necessario impugnare il regolamento come deciso da C.d.S. Sez. IV, ordinanza n. 1737/1999, Prefettura di Reggio Calabria, Candiloro Vincenzo, impugnativa mancante nella specie.

Erroneo sarebbe invece il *modus operandi* del t.a.r., risoltosi nell'indebita estensione degli effetti di una pronuncia di incostituzionalità, operante una vera e propria disapplicazione della norma regolamentare in un giudizio in giurisdizione generale di legittimità sull'atto amministrativo, con effetto di superamento dei termini decadenziali di impugnativa della norma regolamentare.

Nel merito, poi, l'Avvocatura sottolinea l'assenza di provvedimenti riabilitativi a beneficio del Dinaro.

D I R I T T O

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, disciplinante la revoca della patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata con d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli) in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76 Cost.

Sulla rilevanza della questione nel giudizio giova rilevare che il provvedimento impugnato dal Dinaro, ossia il decreto 15 maggio 1998 del Prefetto di Reggio Calabria, è stato adottato sulla base dell'art. 120 C.d.S., norma della cui costituzionalità si dubita — nella versione risultante dal d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575, ed, in particolare,

per il fatto che lo stesso Dinaro è stato sottoposto in passato a misure di sicurezza della libertà vigilata, prima per un anno (sentenza della Corte di appello di Catanzaro, Sezione di Reggio Calabria del 23 luglio 1979) e poi per anni tre (sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3 luglio 1985).

Il ricorrente ha invocato la *ratio* della sentenza della Corte cost. n. 354/1998 dichiarativa della incostituzionalità dell'art. 120 C.d.S., nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, per eccesso di delega, lamentando irrazionalità della disciplina e disparità di trattamento.

Tale sentenza tuttavia non è direttamente applicabile al caso di specie poiché si riferisce espressamente solo alla normativa nel testo anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

La rilevanza della questione di costituzionalità si desume anche dal fatto che nelle more del giudizio — dopo un iniziale orientamento della Corte costituzionale nel senso dell'inammissibilità della questione sul presupposto della natura regolamentare del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Corte cost. n. 427/2000) è intervenuta la sentenza Corte cost., 17 luglio 2001, n. 251 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 120, primo comma, nuovo cod. strada, in relazione all'art. 130, primo comma, lett. b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

La sentenza n. 251/2001 è stata espressamente pronunciata in relazione al nuovo testo dell'art. 120 (quello risultante dalla delegificazione) sul presupposto che l'intervento di delegificazione della normativa oggetto della questione di costituzionalità non si sarebbe perfezionato, non essendo il d.p.r. 19 aprile 1994, n. 575 autorizzato ad operare alcuna innovazione di carattere sostanziale, per cui sarebbe inoperante la clausola abrogativa delle norme di legge anteriori.

Pertanto la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalità il Consiglio di Stato dubita rivestirebbe ancora i caratteri della legge e non del regolamento.

Nella specie, tuttavia, pur essendo ancora vigente, in sostanza, lo stesso testo anteriore all'innovazione di cui al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non è praticabile l'estensione degli effetti e della portata logica della sentenza n. 354/1998 (pur riferita al caso delle misure di sicurezza) — che ha dichiarato l'incostituzionalità della revoca della patente nei confronti di chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza in quanto la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare in senso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91 del d.P.R. n. 393/1959) che prevedeva un'ipotesi di revoca solo per chi fosse in atto sottoposto a misura e non nei confronti di chi lo fosse stato in passato — in quanto la sentenza n. 354/1998 si riferisce testualmente solo alla versione anteriore alla modifica introdotta dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e non prende in considerazione il nuovo dettato normativo.

Orbene, ciò premesso in punto di rilevanza ed ammissibilità della questione, va sollevata questione di costituzionalità della norma prima indicata, in relazione al parametro di cui all'art. 3 Cost. per irragionevolezza della previsione eccedente rispetto allo scopo di sicurezza collettiva che la ispira nella parte in cui prevede l'automatica revoca per soggetti che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza indipendentemente da ogni valutazione di attuale pericolosità sociale, nonché per disparità di trattamento fra questi ultimi soggetti e coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna a pena detentiva, per i quali è consentito all'autorità amministrativa un giudizio prognostico rispetto alla possibile agevolazione di attività illecite, giudizio non consentito nel caso di specie.

Va sollevata questione di costituzionalità anche rispetto agli artt. 4 e 35 Cost. per l'incidenza negativa della revoca della patente sulle possibilità di lavoro dell'interessato, senza che ciò risulti giustificato da altri beni costituzionalmente rilevanti, per effetto dell'automatismo predetto.

Va in ultimo sollevata questione di costituzionalità della normativa predetta, anche nel testo risultante dal d.P.R. n. 575/1994, per contrasto con la legge di delega, come già affermato da Corte cost. n. 354/1998, sul presupposto che la norma risultante dal regolamento di delegificazione abbia valore ancora valore di legge ed anche ad essa sia riferibile il *decisum* della Corte cost. n. 354/1998, permanendo, anche dopo la delegificazione, il vizio di eccesso di delega, per mancato rispetto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 190/1991, ciò in quanto l'intervento delegificante deve intendersi come avente natura meramente procedurale.

È evidente infatti che solo una sentenza della Corte costituzionale, che ribadisca la natura legislativa della disciplina sostanziale in tema di revoca della patente (come già statuito da Corte cost. n. 251/2001) e ritenga sussistente il vizio di eccesso di delega anche rispetto al testo quale risultante dall'intervento di delegificazione — stante la sua natura meramente procedurale ed il difetto di capacità innovativa sostanziale — può completare formalmente il *dictum* della sentenza Corte cost. n. 354/1998 e può produrre, con certezza, l'effetto di annullamento

della normativa — talvolta ritenuta dalla Corte medesima di natura regolamentare (Corte cost. n. 427/2000) con orientamento che questo giudice ritiene superato da Corte cost. n. 251/1999 — altrimenti potendo permanere dubbi sulla valenza della disciplina e sul suo preciso dettato.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice della strada — (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) — disciplinante la revoca della patente di guida nel testo risultante dalla «delegificazione» operata con d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli in relazione agli artt. 3 Cost., 4 e 35 Cost. 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla Segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.

Il Presidente: VARRONE

06C0002

N. 1

Ordinanza del 18 novembre 2005 emessa dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria contro C/HSBC Bank plc

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla c.d. «legge Marzano» (d. 347/2003, convertito con modifiche nella legge 39/2004) - Esercizio delle azioni revocatorie da parte del Commissario straordinario - Proponibilità anche nel corso e per la realizzazione del programma di ristrutturazione dell'impresa - Lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Ingiustificata deroga al regime della c.d. «legge Prodi-bis» (d.lgs. 270/1999), che esclude l'esercizio delle revocatorie nella fase di risanamento dell'impresa - Irragionevole disparità di trattamento fra terzi destinatari di azioni revocatorie - Contrasto con il principio di libera concorrenza - Discriminazione fra le imprese operanti nel mercato - Irragionevole possibilità di forme di finanziamento forzoso a favore delle imprese insolventi.

- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71), art. 6.
- Costituzione, artt. 3 e 41; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, artt. 49 e 91

IL TRIBUNALE

Nel proc. n. 117/2005 R.G., proposto da Parmalat S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Enrico Bondi, attrice, con gli avv. U. Tracanella, G. Malmesi e F. Selva, contro USBC Bank plc, in persona del suo legale rappresentante, dott. Alessandro Baroni, convenuta, con gli avv. E. Castellani, G. Grammatica ed U. Serra;

Letti gli atti ed a scioglimento della riserva;

Ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parmalat S.p.a. esponeva che, con decreto del Ministro delle attività produttive del 24 dicembre 2003, era stata assoggettata alla procedura di Amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 (conv. nella legge n. 39/2004) e d.lgs. n. 270/1999; che con sentenza depositata il 27 dicembre 2003, l'intestato Tribunale aveva dichiarato l'insolvenza della società attrice, con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria S.p.a. ed a quasi tutte le altre società riconducibili alla famiglia Tanzi, ivi comprese quelle operanti nel settore turistico, la holding Coloniale S.p.a. e ad una trentina di concessionarie di distribuzione di prodotti Parmalat; che il «gruppo» Parmalat aveva intrattenuto un rapporto continuativo con HSBC Bank plc, uno dei principali operatori finanziari esistenti sul mercato internazionale, estrinsecatosi nella prestazione di un'ampia gamma di servizi bancari e finanziari, fra i quali rapporti di conto corrente bancario in euro e finanziamenti a breve; instava, quindi, per ottenere la revocatoria — ex art. 67, secondo comma, l.f. — di rimesse in conto corrente, pagamenti di interessi e commissioni su conto corrente, rimborsi di finanziamento, eseguiti da Parmalat S.p.a. a favore della convenuta nel corso del periodo sospetto, per un importo indicato in complessivi € 2.286.577,79.

Costituitasi ritualmente in giudizio, la HSBC, prima di scendere all'esame del merito, con riferimento all'elemento sia soggettivo che oggettivo della azione revocatoria, ha sollevato le eccezioni pregiudiziali di incostituzionalità e incompatibilità dell'art. 6 cit. legge n. 39 (c.d. Marzano), rispettivamente con gli artt. 3 e 41 della Costituzione e con i principi di concorrenza sanciti dagli articoli 3, 10, 82, 87 e 88 del Trattato CE.

Ciò posto quanto alla natura delle difese rassegnate in atti dalle parti, osserva in diritto questo giudice.

D I R I T T O

Rilevanza della questione

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale è insita nella proposizione dell'azione revocatoria ex art. 67, l.fall., richiamato dall'art. 49 del d.lgs. n. 270 pur in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, possibilità concessa, appunto, dall'art. 6, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, e succ. modd., azione altrimenti non proponibile, come meglio si vedrà in seguito.

In particolare, la parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale:

«Nel merito:

1. — Revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare, le rimesse affluite sul c/c n. 01080712-4 acceso da Parmalat S.p.a. presso la convenuta HSBC Bank plc filiale di Milano, piazzetta Bossi n. 1, per un importo complessivo di Euro 542.714,84 come meglio indicati al paragrafo 2.1 della narrativa.

2. — Revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare gli interessi e le commissioni addebitati sul predetto conto nell'anno precedente l'ammissione della società attrice alla procedura di amministrazione straordinaria, per un importo complessivo di Euro 90.753,91 come meglio indicati al paragrafo 2.2 della narrativa.

3. — Revocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 2, legge fallimentare il pagamento di complessivi Euro 1.653.109,04 a titolo di rimborso per capitale ed interessi dei finanziamenti eseguiti da Parmalat S.p.a. in favore di HSBC Bank plc, come meglio indicati al paragrafo 2.3 della narrativa.

4. — Per l'effetto dichiarare tenute e condannare la convenuta a pagare alla procedura di Amministrazione straordinaria di Parmalat S.p.a. e per essa al suo Commissario straordinario, Euro 2.286.577,79 ovvero il diverso, maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e maggior danno (che si indica come pari al tasso prime rate ABI, ovvero in subordine al tasso di rivalutazione monetaria Istat) dalla domanda al saldo».

Parte convenuta:

«— in via pregiudiziale, effettuare, sulla base di quanto esposto in narrativa, un'interpretazione dell'art. 6 della legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (legge Marzano) in conformità agli artt. 3 e 41 della Costituzione (limitando, quindi, l'ambito di applicazione dell'azione revocatoria di cui alla legge Marzano esclusivamente alla fase dell'eventuale procedura di cessione dei beni aziendali che seguirebbe al sostanziale insuccesso della fase di risanamento ordinario o concordatario) e, per l'effetto, rigettare

l'azione revocatoria promossa dall'attrice nei confronti di HSBC Bank plc in quanto inammissibile; in subordine, ove l'Ill.mo Tribunale non ritenga possibile accedere ad un'interpretazione secondo Costituzione dell'art. 6 della legge Marzano, accertata la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata da HSBC Bank plc, ai sensi dell'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

accertare e dichiarare l'incompatibilità della legge Marzano, interamente o limitatamente all'art. 6, con gli artt. 87 ed 88, terzo comma Trattato CE e/o con gli artt. 3, 10 e 82 Trattato CE, previa, ove necessario, sospensione del presente giudizio e rinvio *ex art.* 234, commi 1, lett. *a*), e 2, Trattato CE, alla Corte di Giustizia CE (*a*) della questione pregiudiziale, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 87 Trattato CE, ed in particolare diretta ad accertare se la nozione di aiuti di Stato vietati ai sensi dell'art. 87 Trattato CE includa anche un regime normativo istitutivo di una procedura di risanamento dell'impresa insolvente, derogatorio alle disposizioni vigenti in materia fallimentare, analogo a quello stabilito nella legge Marzano, e/o l'attribuzione al commissario straordinario, nominato nell'ambito di una procedura di risanamento di un'impresa insolvente analoga a quella regolata dalla legge Marzano, della facoltà di promuovere azioni revocatorie ordinarie nel corso della fase di realizzazione del programma di risanamento dell'impresa; e/o (*b*) della questione pregiudiziale, avente ad oggetto l'interpretazione degli artt. 3, 10 e 82 Trattato CE, ed in particolare diretta ad accertare se un regime di risanamento dell'impresa insolvente applicabile ad imprese di elevate dimensioni in termini occupazionali e finanziari che, in deroga alle ordinarie disposizioni vigenti in materie fallimentari, attribuisca agli organi di controllo dell'impresa la facoltà di esercitare azioni revocatorie fallimentari nel corso della realizzazione del programma di risanamento, di per sé o nei casi in cui l'impresa insolvente ammessa alla relativa procedura abbia, singolarmente o congiuntamente con altra impresa, una posizione dominante su uno specifico mercato, sia idoneo a favorire la realizzazione di pratiche abusive, vietate dall'art. 82 Trattato CE, o rafforzame gli effetti, in violazione dei fondamentali principi comunitari in materia di libera concorrenza delle imprese. Per l'effetto, disapplicare la legge Marzano, interamente o limitatamente all'art. 6 della legge Marzano stessa nel caso di specie e rigettare l'azione revocatoria avversaria in quanto esercitata dal commissario straordinario dell'attrice nei confronti di HSBC Bank plc in difetto del necessario potere; nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa.».

Non manifesta infondatezza

1. — Dedotta incostituzionalità dell'art. 6 cit. legge per contrarietà ai principi di cui all'art. 3 Cost.

La Corte costituzionale ha, in più occasioni, sancito che il principio di eguaglianza inibisce al legislatore di operare arbitrarie discriminazioni fra soggetti in situazioni identiche o affini; il giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost. ha, pertanto, ad oggetto la ragionevolezza delle classificazioni legislative.

Onde valutare il rispetto del principio di uguaglianza, è fondamentale l'esatta identificazione degli interessi sottesi alle norme messe a raffronto: se coinvolgono interessi omogenei per essere gli stessi partecipi di fattispecie identiche/analoghe, assicurando una tutela di diversa intensità (senza che esista un ulteriore interesse tutelando, atto a giustificare l'opzione per l'apprestamento di due diversi regimi), la norma che tutela in maniera diversa gli interessi comuni ad entrambe, dovrà reputarsi irragionevole e contraria al precetto costituzionale di cui all'art. 3 cit.; laddove, invece, gli interessi sottesi non siano omogenei, dovrà considerarsi irragionevole una disciplina di tipo analogo, che non tenga conto delle disuguaglianze fra le situazioni di fatto disciplinate.

La giurisprudenza costituzionale ha, più volte, dichiarato l'illegittimità di norme di legge per violazione del solo art. 3 Cost., senza la necessità di rilevarne il conflitto con altri valori costituzionali (così, ad es., le sentenze n. 260 del 23 luglio 1997, n. 162 del 28 maggio 2001, n. 254 del 20 giugno 2002), in ragione dell'evidente rilevanza assegnata al principio di ragionevolezza nel senso indicato, quale parametro fondativo del precetto costituzionale di eguaglianza.

Nell'ipotesi in esame, vanno messi a raffronto gli artt. 6 e 4-*bis* del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con mod. in legge 5 luglio 2004, n. 166 e dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. con mod. in legge 29 aprile 2005, n. 71, e gli artt. 49 e 78 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (c.d. legge Prodi *bis*).

Entrambi i provvedimenti regolano la procedura di amministrazione straordinaria, applicabile alle imprese di grandi dimensioni che versino in stato di insolvenza, perseguendone la ristrutturazione economica e finanziaria, a salvaguardia degli interessi dei lavoratori e dei fornitori, oltre che dei creditori; si differenziano nelle sole fasi

di ingresso e nei requisiti dimensionali di ammissione alla procedura (*cf.* artt. 1 d.l. n. 347/2003 e 2 d.lgs. n. 270/1999 *citt.*), in termini di personale ed ammontare dei debiti, senza che a tali differenze possa assegnarsi il rango della ragionevolezza costituzionalmente necessario a preservarne il sindacato sotto il profilo indicato.

In particolare, come osservato dalla unanime dottrina, comparando i richiamati presupposti, si ricava che in tutti i casi in cui risulta applicabile la legge Marzano è sempre applicabile anche la legge Prodi *bis*, e l'opzione per l'una o per l'altra procedura è rimessa, dal legislatore interamente alla impresa insolvente, la quale manifesti l'intenzione di «avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»: in altri termini, la legge Marzano rimette alla sola impresa insolvente l'iniziativa d'apertura della procedura, nell'intento di salvaguardare e perseguire con immediatezza quello stesso programma di ristrutturazione economica e finanziaria, cui la legge Prodi *bis* dà ingresso solo in esito alla fase di valutazione delle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» di cui agli artt. 27-30 della citata legge.

Il richiamo alla legge Prodi *bis* rende pertanto evidenti gli estremi di stretta continuità esistenti con la legge Marzano, ponendosi questa come opzione ulteriore dell'impresa insolvente il cui mancato esercizio da parte del debitore non preclude il suo assoggettamento alla procedura regolata dal d.lgs. n. 270/1999, con il perseguimento — secondo il diverso snodo procedurale ricordato — della medesima finalità quale indicata dall'art. 1 della citata legge, nella «ristrutturazione economica e finanziaria previsto e disciplinato dall'art. 27, secondo comma lett. b)».

Al riguardo, va osservato come le innovazioni legislative introdotte dal d.l. n. 347 (e succ. mod.) tendono a dare maggiore celerità alla fase di ammissione dell'impresa alla procedura (art. 2, Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria) senza, peraltro, alterare sostanzialmente i caratteri funzionali della procedura, che restano pur sempre comuni alla legge Prodi *bis*, quale normativa generale di riferimento cui la legge Marzano fa espresso rinvio.

Ciò posto in via di analisi del tessuto normativa in esame, venendo all'oggetto del presente giudizio, entrambi i sistemi normativi prevedono la possibilità di esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.f., ma in forza della ricorrenza di estremi fra loro non serenamente conciliabili.

In argomento, è noto il dibattito giurisprudenziale apertosi dopo l'emanazione della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), sfociato in una ferma posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto (*cf.* l'arresto 27 dicembre 1996, n. 11519), che indusse il legislatore alla sostituzione del regime istituito con la legge del 1979 con quello della c.d. Prodi *bis*, escludendo espressamente la possibilità per il commissario straordinario di proporre le azioni revocatorie fallimentari nel corso della fase di risanamento dell'impresa.

L'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, prevede infatti che: «le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali».

Detta previsione normativa ha reso il nostro ordinamento nuovamente in linea con le finalità connaturate all'azione revocatoria fallimentare, la quale mira, appunto, a ricostruire il patrimonio dell'imprenditore (secondo la teoria indennitaria) ovvero a ripartire la perdita derivante dall'insolvenza tra una collettività di creditori più ampia rispetto ai soli soggetti che si trovano ad essere tali al momento dell'apertura della procedura (teoria anti-indennitaria); duplice, dunque, la funzione: recuperatoria e ridistributiva, inconciliabile con procedure non finalizzate alla liquidazione bensì alla conservazione dell'impresa, nelle quali in pendenza di risanamento, non vi è un patrimonio da ripartire tra i creditori, né una perdita da ridistribuire.

L'art. 6 cit. dispone che «il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'art. 49 e 91 del d.lgs. n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori».

Ci si trova di fronte ad una rinnovata estensione dell'ambito di applicazione dell'azione revocatoria fallimentare, prevedendo la possibilità, per il commissario straordinario, di esperirla in una procedura finalizzata alla ristrutturazione ed alla conservazione dell'impresa (come palesato dagli artt. 1, d.l. n. 347 e 4 legge n. 39/2004), interrompendo così immotivatamente quel legame di continuità prima evidenziato tra finalità concretamente perseguite dalla procedura e strumenti alla stessa connessi.

Quanto precede comporta, a parere di chi giudica, la non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità dell'art. 6, d.l. n. 347, come modificato, con riferimento alla previsione di cui all'art. 49 legge Prodi *bis*, rapportato al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale: ed in particolare, il legislatore del 1999, operando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel dissesto della grande impresa, ne aveva limitato l'esperi-

lità al solo programma di liquidazione dell'impresa, attuato dagli organi della procedura, espressamente escludendola per il programma di ristrutturazione, ritenendo che il sacrificio patrimoniale dei terzi fosse ammissibile soltanto in vista dell'interesse — ritenuto meritevole dell'ordinaria tutela concorsuale — alla ripartizione fra tutti i creditori (anche quelli divenuti tali in seguito alla revoca dei pagamenti) del patrimonio del debitore insolvente, secondo le regole stabilite dalla legge a tutela della *par condicio creditorum*. Rendendo ammissibile la revocatoria anche durante la fase di risanamento dell'impresa, l'art. 6 della Legge Marzano ha ampliato il sacrificio dei terzi, ribaltando la scelta consapevolmente operata con l'art. 49 della legge Prodi *bis*.

Ciò appare privo di giustificazione se valutato alla stregua del canone di ragionevolezza costituzionale sopra evidenziato: la revocatoria di cui all'art. 49 e quella di cui all'art. 6, per i motivi esposti, si collocano all'interno di procedure disciplinanti fenomeni analoghi, coinvolgono interessi omogenei e perseguono il medesimo obiettivo, cioè il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali mediante «prosecuzione, riattivazione o riconversione» (art. 1, d.lgs. n. 270/1999), per il tramite di un programma di ristrutturazione senza che sia dato comprendere le ragioni del superamento di quanto così recisamente escluso dall'art. 49 del cit. d.lgs. n. 270.

La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 67, l.f. in riferimento agli artt. 3, 24, 47 Cost., nella parte in cui assoggetta a revocatoria anche i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati con mezzi normali dal debitore nel periodo c.d. sospetto, ha espressamente affermato che, con detta azione, il principio generale della stabilità dei diritti (con ciò intendendo l'interesse dei terzi a non subire la revoca dei pagamenti ricevuti) subisce una deroga solo al fine di «... tutelare le ragioni del concorso tra i creditori ... il legislatore ha costruito l'azione revocatoria fallimentare per temperare l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla stabilità dei diritti» (*cfr.* Corte cost. 27 luglio 2000, n. 379).

L'irragionevolezza della disparità di trattamento riservata ai terzi destinatari dall'azione revocatoria esperita ex art. 6, legge in esame risulta, infine, amplificata, ove si consideri come l'opzione a favore della «Marzano» sia sostanzialmente rimessa dal legislatore all'unilaterale iniziativa dell'impresa insolvente, la quale potrebbe essere opportunisticamente motivata dalle possibilità di eterofinanziamento insito nell'esercizio di azioni revocatorie, altrimenti precluse dal regime ordinario previsto dal citato art. 49.

La distorta finalità attribuita all'azione revocatoria nell'ambito della legge Marzano non può dirsi lenita dalla condizione posta al suo esercizio (nella versione finale faticosamente raggiunta dal legislatore dopo due interventi di modifica): subordinare l'esercizio al fatto che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori risulta in realtà del tutto pleonastico, posto che, come confermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, l'interesse dei creditori costituisce l'unico ed esclusivo bene giuridico alla cui tutela è preordinato l'istituto dell'azione revocatoria fallimentare, ragione in sé della norma e non finalità da rimettere all'esito volubile della verifica da operarsi concretamente nel singolo caso.

Nè la non manifesta infondatezza della previsione normativa in esame risulta lenita dalle considerazioni espresse dalla difesa della procedura attrice, per la quale l'azione revocatoria prevista dalla legge sarebbe incompatibile con la finalità di prosecuzione e risanamento dell'attività d'impresa, qualora il risanamento andasse a beneficio dell'imprenditore insolvente (Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, odierna attrice) — c.d. risanamento soggettivo; diverrebbe compatibile, qualora l'attività d'impresa venisse ceduta, anche mediante patto di concordato, ad un soggetto terzo (l'assuntore o la «nuova» Parmalat S.p.a.) — c.d. risanamento oggettivo, in quanto il regime di ragionevolezza non andrebbe più vagliato con l'art. 49, comma 1, legge Prodi *bis*, bensì con l'art. 124, comma 2, l.f. In particolare, assume la difesa di parte attrice come dovrebbe nell'ipotesi in esame operarsi una distinzione fra risanamento oggettivo e soggettivo, in quanto la ristrutturazione di cui all'art. 27, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 270/1999 va sempre a vantaggio dell'imprenditore insolvente, in quanto egli resta titolare e gestore dell'azienda oggetto di risanamento, donde il divieto l'esperimento di azioni revocatorie, invece consentito nel caso di cessione dei complessi aziendali prevista dall'art. 27, comma 2, lett. a); la ristrutturazione Parmalat mediante il concordato non va a vantaggio dell'imprenditore insolvente (e cioè degli azionisti della «vecchia» Parmalat), sarebbe pertanto, sotto questo aspetto, assimilabile alla cessione dei complessi aziendali prevista dall'art. 27, comma 2, lett. a), cit., nonché al concordato fallimentare con cessione delle revocatorie al terzo assuntore, di cui all'art. 124, l.fall.

Siffatto argomentare poggia su assunti indimostrati, sulla base dei quali raggiunge esiti non condivisibili in quanto:

a) va osservato che la previsione di cui all'art. 6 della legge Marzano assicura lo strumento revocatorio alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto tale, per il programma di ristrutturazione perseguito, a nulla rilevando che il commissario provveda al suo perseguimento «in via ordinaria», secondo le modalità consuete (art. 4) ovvero «straordinaria», attraverso il concordato, annoverato tra gli strumenti del programma di ristrutturazione (*cf.* art. 4-*bis*, comma 1, per il quale «nel programma di ristrutturazione, il commissario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato...»).

In altri termini, l'eccezione di parte fonda la legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 6 sulla proposta di concordato, nella sola ipotesi in cui lo stesso preveda un patto di assunzione (con dubbio richiamo ai principi di cui all'art. 124, l.f. e superamento immotivato di ogni richiamo «mediano» agli artt. 78, legge Prodi *bis* e art. 214, l.f.), concordato questo che costituisce una — e solo una —, delle modalità di attuazione del piano di ristrutturazione, rendendo così evidente come tale condizione di asserita legittimità costituzionale vacilli — nell'argomentazione della stessa parte — in ogni ipotesi altra e diversa di ristrutturazione. Nè va, infine, sottaciuto come anche nella legge Prodi *bis* sia possibile procedere ad una ristrutturazione per il tramite di un concordato proposto da un terzo, senza peraltro che venga alterata la scelta lucidamente operata dal legislatore del 1999, permettendo al terzo assuntore di avvantaggiarsi di azioni incompatibili con le finalità della procedura di risanamento.

b) Il concordato in esame costituisce, per espressa indicazione di legge e per opzione concretamente perseguita e realizzata dal Commissario straordinario, semplice modalità del programma di ristrutturazione, come tale idoneo a sorreggere l'assunto di parte, volto a privilegiare una considerazione del tutto autonoma degli esiti concordatari e della normativa ad essa connessa, rispetto alla legge Marzano. Al riguardo, si ricorda come con la recente sentenza del 1° ottobre 2005, questo Tribunale abbia omologato il concordato *ex* art. 4-*bis*, d.l. n. 347/2003 e succ. modd., «con assunzione da parte della società Parmalat S.p.a., con sede legale in Collecchio (Parma)», disponendo l'immediato trasferimento all'Assuntore «di tutti i beni, i diritti, le partecipazioni sociali e le azioni giudiziarie promosse...».

Nella parte motiva si legge che «con decreto ministeriale in data 23 luglio 2004 il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, visto il parere del Comitato di sorveglianza in data 20 luglio 2004, autorizzava il programma di ristrutturazione per le suddette società. In data 29 luglio 2004, veniva depositato presso il Tribunale di Parma il programma di ristrutturazione autorizzato, unitamente alla proposta di concordato e all'elenco dei creditori ... la proposta di concordato costituisce, per espressa previsione normativa, parte integrante del programma di ristrutturazione predisposto dal Commissario straordinario .. la devoluzione esclusiva del potere di iniziativa al Commissario straordinario trova la sua ragione giustificatrice nella necessaria integrazione della proposta di concordato con il programma di ristrutturazione, mirando così a contemperare le finalità connesse al ripristino di una condizione di durevole equilibrio in capo alle società in amministrazione straordinaria con le dinamiche solutorie proprie della proposta di concordato. L'adempimento concordatario costituisce quindi parte integrante del piano di risanamento cui risulta funzionalmente rivolto, assumendo quindi una dimensione di strumentalità nuova per l'istituto, in quanto la cessazione della procedura concorsuale con il soddisfacimento a saldo del ceto creditorio perde ogni connotazione di esclusività valutativa normalmente presente nelle varie figure di concordato, venendo a contemperarsi per modalità interessi coinvolti e termini di pagamento con le esigenze proprie dei processi di ristrutturazione: in altri termini, il programma di ristrutturazione definisce il perimetro delle compatibilità solutorie assicurate dal concordato in ragione della introduzione di una dimensione di flessibilità e/o mobilità degli istituti del concorso mai prima registrata, attenuata negli estremi di illegittima assolutezza, dalla sua ricomposizione in una proposta concordataria capace di consenso ..».

In termini ultimi, si ritiene che le censure di illegittimità si incentrano sulla disciplina generale della procedura stabilita dalla stessa legge Marzano, nell'ambito della quale l'epilogo naturale del processo di risanamento è costituito dal ritorno dell'imprenditore all'ordinaria operatività industriale, a conclusione del programma di ristrutturazione con qualunque modalità attuato (artt. 4 e 4-*bis*), ivi compreso il concordato, con assunzione che costituisce un'ipotesi del tutto eventuale e residuale di conclusione del programma di ristrutturazione dell'impresa, cui il legislatore assegna la sola valenza di determinare l'immediata chiusura della procedura rispetto alla sua fisiologica durata ed al suo naturale espletamento.

2. — Dedotta incostituzionalità dell'art. 6 cit. legge per contrarietà ai principi di cui all'art. 41 Cost.

La facoltà di esperire l'azione revocatoria, nel corso e per la realizzazione della ristrutturazione aziendale, evidenzia un ulteriore profilo di irragionevolezza della norma in esame, per disparità di trattamento tra le imprese operanti nel mercato, in contrasto con il principio della libertà di concorrenza discendente dall'art. 41 della Costituzione.

Come affermato in dottrina, il risanamento agevolato da misure di sostegno finanziario non può considerarsi un vero e proprio risanamento né in senso economico né giuridico.

Sotto il primo profilo, infatti, il risanamento equivale alla ritrovata capacità dell'impresa di conseguire dei ricavi superiori ai costi sostenuti: perché sia effettivo, tuttavia, è necessario che la prevalenza dei ricavi sui costi consegna alla capacità di produrre valore e ricchezza e non all'opportunistico intervento di misure esterne alle dimensioni interessate dalla sua concreta operatività. Sotto il profilo giuridico il risanamento indica la ritrovata capacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; se la solvibilità dell'impresa è il risultato esclusivamente del positivo esercizio di azioni revocatorie fallimentari non vi è alcun vero risanamento.

il risanamento dell'impresa mediante l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare costituisce quindi un ingiustificato privilegio per l'impresa ammessa alla procedura *ex lege* Marzano e determina un effetto distorsivo della concorrenza, in quanto permette all'impresa insolvente di restare sul mercato sfruttando anziché le proprie capacità economiche, risorse finanziarie precluse ai concorrenti.

Detto effetto è essenzialmente legato alla continuazione dell'impresa: mentre nell'ambito delle procedure di tipo liquidatorio le somme, eventualmente riscosse a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, sono esclusivamente destinate al soddisfacimento dei creditori, qualora l'azione sia consentita all'interno di una procedura concorsuale di tipo risanatorio essa si trasforma, come già visto, in una forma di finanziamento forzoso a favore dell'impresa insolvente ed a carico dei terzi.

La critica nei confronti di normative che, favorendo le imprese in fase di ristrutturazione, falsano la libera concorrenza non è un argomento nuovo: in passato sia la Corte di giustizia CE sia i giudici italiani hanno più volte censurato per ragioni simili la legge n. 95/1979, che conteneva diverse disposizioni tese ad agevolare illegittimamente l'impresa insolvente (*cf.*, di recente Corte di giustizia CE 17 giugno 1999 (C-295/1997), Cass. 23 giugno 2000, n. 8539, App. Trieste 10 febbraio 2004, App. Venezia 26 giugno 2003, etc.).

In realtà al di là dei profili comunitari, pur rilevanti in sede interpretativa, l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale determina una forte e strutturale distorsione della libera concorrenza tra imprese con conseguente violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L'instaurazione di un regime di libera concorrenza tra le imprese e la sua tutela sono strumentali all'effettiva realizzazione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., con la conseguenza che, seppure non espressamente menzionato dalla Costituzione, il principio di libera concorrenza ha rango costituzionale.

Tale linea argomentativa è stata fatta propria sia dalla Corte costituzionale che dai giudici civili ed amministrativi, i quali hanno ricondotto la tutela della libertà di concorrenza all'art. 41 cit.

«La libertà di concorrenza tra imprese ha, come noto, una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenere i prezzi» (*cf.* Corte cost., 16 dicembre 1982, n. 223; nello stesso senso si veda anche Corte costituzionale 13 ottobre 2000, n. 419). «La libertà di iniziativa economica privata garantita dalla Costituzione (art. 41, comma 1), comprensiva anche della libertà di concorrenza tra imprese, attiene sicuramente a materia disponibile posto che è espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato» (*cf.* Cass. 21 agosto 1996, n. 7733).

In altri termini, il principio di libertà dell'iniziativa economica privata garantisce, *inter alia*, che ogni operatore economico possa operare sul mercato in una situazione di parità con gli altri imprenditori e che il profitto, e quindi il successo, dell'impresa dipenda dal giudizio insito nelle dinamiche di mercato, come costituzionalmente garantite dall'art. 41 Cost.

L'irragionevolezza e l'illegittimità di una disciplina che determini una discriminazione tra imprese in concorrenza è stata affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 30 dicembre 1997, n. 443, dichiarativa della incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 nella parte in cui non prevedeva che alle imprese aventi stabilimento in Italia fosse consentita, nella — produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 3 e 41 Cost.;

Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 6, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con mod. in legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificata dal d.l. 3 maggio 2004, n. 119, conv. con mod. in legge 5 luglio 2004, n. 166, dal d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, conv. con mod. in legge 29 aprile 2005, n. 71, nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 d.lgs. n. 270 in costanza di un programma di ristrutturazione e per l'effetto;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 18 novembre 2005

Il giudice: SINISI

06C0003

N. 2

*Ordinanza del 6 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Azienda energetica S.p.a. - Etshwerke AG contro I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza sociale - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Esonero dall'obbligo di versamento in ipotesi di obbligo per il datore di lavoro derivante da contratto collettivo di continuare a corrispondere la retribuzione di fatto durante la malattia del lavoratore - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Violazione dei principi di solidarietà sociale per l'assenza di logica e razionalità nella distribuzione dell'onere solidaristico - Lesione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata.

- Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 38 e 41.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza nella causa previdenziale corrente sotto il numero 482/05 RGL, Azienda energetica S.p.a. - Etshwerke AG, rappresentate e difese dagli avv. prof. Cinelli e

Platrinieri, nei confronti dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Bauer ed Orsinger, avente ad oggetto un'azione di accertamento negativa avverso una pretesa contributiva dell'INPS.

L'azienda energetica - Etschwerke appartiene alla categoria delle aziende municipalizzate, trasformate in società per azioni. Il capitale sociale è interamente in mano pubblica.

Per quanto riguarda le cosiddette assicurazioni minori, compresa l'assicurazione contro le malattie, tutto il personale è iscritto all'Inps.

La disciplina dei rapporti di lavoro era regolata, in passato, da contratti collettivi corporativi ed è regolata, ora, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore elettrico dd. 24 luglio 2001. Questo, all'art. 32, contenendo una disciplina migliorativa per i dipendenti rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge, obbliga i suoi iscritti all'erogazione del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione globale per un periodo massimo di 12 mesi prolungabile fino a 32 mesi.

Di conseguenza si applica la fattispecie dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (legge istitutiva dell'INAM e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie), ai sensi del quale l'indennità di malattia non è dovuta (dall'INAM, ora Inps), quando il trattamento economico di malattia sia corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro ... in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi.

L'azienda non rientra nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni (*cfr.* art. 3 d.lgs. C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, così come interpretato da Cass. n. 4600/1993) ed era finora anche esonerata dall'obbligazione contributiva per la malattia (da ultimo vedi circolare Inps datata 27 marzo 1996).

Con la sentenza n. 10232/03 le Sezioni unite della Corte di cassazione, componendo un contrasto giurisprudenziale, avevano interpretato l'art. 6 citato nel senso che, non sussistendo un nesso di reciproca giustificazione causale fra le prestazioni ed i contributi, l'assunzione attraverso il contratto collettivo del rischio malattia in capo al datore di lavoro (con conseguente esonero da parte dell'Inps), non vale ad esonerarlo dall'obbligo di versare la contribuzione a favore dell'ente previdenziale.

Sulla scia di questa sentenza, gli ispettori dell'Inps, redatto un verbale ispettivo culminato in un avviso di pagamento, chiedono ora all'azienda energetica il pagamento dei contributi di malattia nella misura di € 1.458.691,76 (di cui a titolo capitale € 873.789,00, il resto a titolo di sanzioni e interessi), pari ad un'aliquota del 2,22 % sulla base imponibile riferita al personale con la qualifica operaia (gli impiegati, i quadri e dirigenti sono espressamente esclusi da detta assicurazione: vedi d.lgs. n. 213/1946). Il periodo preso in considerazione dagli ispettori va dal 1/99 al 12/04.

Contro questa pretesa l'azienda ha proposto un'azione di accertamento negativa, chiedendo la dichiarazione di infondatezza dell'obbligo contributivo, previa, se ritenuto necessario, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 (secondo comma) della legge n. 138/1943 nella sua interpretazione attualmente vigente in seguito alla sentenza delle S.U. sopra accennata.

L'INPS si è costituito in giudizio ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'azienda energetica al pagamento dell'importo ingiunto con l'avviso di pagamento.

A parere di questo giudice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma della legge n. 138/1943 non è manifestamente infondata ed è anche rilevante ai fini della decisione della presente vertenza.

Si fa presente che questo giudice ha già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale nel processo promosso dalla società «Metro Italia Cash and Carry S.p.a.» nei confronti dell'Inps (e nei confronti dell'Esatri-Esazione Tributi S.p.a. e nei confronti del SCCI S.p.a.). La presente ordinanza ne approfondisce alcuni aspetti.

Va premesso che l'art. 6, comma 2 della legge n. 138/43, mentre libera l'ente assicurativo pubblico dalla sua obbligazione (obbligo di erogare la prestazione di malattia), nulla dice in ordine al permanere o meno dell'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro che contrattualmente si era accollato il rischio della malattia.

Astrattamente, il vuoto può essere colmato attraverso tre differenti variazioni interpretative: con il venire meno dell'obbligazione in capo all'ente assicurativo, è venuto meno anche l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro; l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, se non è venuto meno, si è almeno ridotto; essendo

le due obbligazioni del tutto autonome e indipendenti, il venire meno dell'obbligazione in capo all'ente assicurativo, non ha fatto venire meno — e neppure ridotto — l'obbligo contributivo in capo al datore di lavoro. Quest'ultima interpretazione è stata accolta da Cass. S.U. 10.232/03.

Essa sembra violare alcuni precetti costituzionali.

Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione

Da un lato esistono le imprese, quale l'azienda elettrica ricorrente, che assumono su se stesse, attraverso il contratto collettivo, il rischio dell'evento malattia, continuando a versare ai dipendenti la retribuzione all'atto del suo verificarsi.

Esse, continuando a versare la retribuzione piena durante la malattia, assolvono già al debito solidaristico, almeno nei confronti del proprio personale. Anzi, visto dal punto di vista del singolo lavoratore, il trattamento di malattia erogato dal datore di lavoro è notevolmente superiore, sia sotto il profilo del *quantum* (il datore di lavoro continua a pagare la retribuzione piena) che sotto il profilo del tempo (il datore di lavoro può arrivare fino a 32 mesi a sostenere il lavoratore malato) rispetto al trattamento di malattia erogato dall'Inps (l'indennità di malattia, di regola, ammonta al 60% della retribuzione e l'ente previdenziale sostiene il lavoratore malato per periodi notevolmente inferiori).

Inoltre, la stessa retribuzione versata durante la malattia è a sua volta soggetta a imponibile contributivo, di guisa che queste imprese sono soggette ad una sorta di duplicazione contributiva.

Benché l'Inps fosse esonerato dalla corrispondente prestazione di malattia, le imprese, non avendo alcun vantaggio contributivo, sono obbligate a versare in pieno, senza alcuna riduzione, il corrispondente contributo di malattia.

Non sussiste alcuna differenziazione rispetto alle imprese che non si accollano il rischio della malattia, lasciandolo gravare sull'Inps.

Situazioni sostanziali differenti — da una lato le imprese che accollano su se stesse il rischio malattia, dall'altro lato le imprese che caricano il rischio malattia sull'Inps — dovrebbero trovare un trattamento differenziato sotto il profilo contributivo, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ma vi è di più.

Mentre sopra è stato evidenziato come situazioni sostanziali differenti non trovino un trattamento differente, esistono, all'inverso, anche casi in cui situazioni sostanziali omogenee trovano ingiustificatamente un trattamento differenziato sotto il profilo contributivo.

L'azienda energetica opera nel medesimo settore produttivo dell'Enel e dell'Italgas di Torino.

Mentre l'Enel e l'Italgas godono di una riduzione contributiva (per l'Enel: v. d.P.R. n. 145/1967), le aziende energetiche *ex municipalizzate* versano il contributo pieno, con la conseguenza del venire meno delle più elementari condizioni di *par condicio* fra imprese concorrenti.

Esistendo differenze di trattamento all'interno delle stesse categorie produttive, si ritiene violato anche l'art. 41 della Costituzione che garantisce il diritto all'iniziativa economica in condizioni di parità.

Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Il dovere di solidarietà è il criterio ispiratore principale nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Va premesso in generale che nella realtà economica il dovere di solidarietà soffre talmente tante eccezioni ingiustificate ed irrazionali, vaste e stratificate, basate ora su disposizioni legislative ora su semplici atti amministrativi, da far dubitare addirittura della sua stessa esistenza. Per tentare una classificazione grossolana, le eccezioni possono riguardare singole aziende (RAI ecc.), singole categorie di lavoratori (il contributo è dovuto per gli operai, non invece per gli impiegati, quadri e dirigenti), singole categorie produttive e addirittura la stessa aliquota contributiva che, essendo differente per i singoli tipi e settori aziendali, varia in continuazione.

Nelle intenzioni nobili del legislatore costituzionale, il dovere di solidarietà non è illimitato, ma deve essere proporzionato, circoscritto entro il limite della ragionevolezza e contenuto entro un giustificabile bilanciamento tra il vantaggio destinato al beneficiario ed il corrispondente pregiudizio dell'onerato.

Questi criteri della ragionevolezza e della proporzionalità mancano nel caso specifico.

La violazione è dovuta soprattutto alla circostanza che nei confronti dell'azienda energetica continua a sussistere l'obbligazione contributiva piena. Il contributo che essa già offre al dovere di solidarietà attraverso l'accollo del rischio malattia, dovrebbe essere premiato quantomeno attraverso una diminuzione dell'obbligo contributivo, se non addirittura attraverso l'esonero totale. Il principio di solidarietà non può essere sospinto ad un livello di intensità e di incidenza redistributiva così alta, come, appunto, avviene nel caso dell'art. 6, comma 2, legge n. 138/43 nella sua versione interpretativa fornita dalla sentenza Cass. S.U. n. 10.232/03. Al contrario, nell'attuale fase storica, l'aspetto della solidarietà redistributiva ha subito una notevole ridimensione, com'è dimostrato dall'introduzione del calcolo contributivo delle pensioni nella recente riforma apportata dalla legge n. 335/1995 (che ha sostituito il previdente sistema retributivo), come è altresì dimostrato dall'abolizione dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo (con il conseguente contenimento della connotazione redistributiva) e la ristrutturazione binaria, ad opera del d.lgs. n. 124/1993, del sistema di previdenza sociale attraverso l'introduzione del secondo pilastro della previdenza complementare, notoriamente fondato sul criterio della capitalizzazione.

Un'ulteriore aspetto di violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità cui dovrebbe essere ispirato il dovere di solidarietà emerge dai dati di bilancio dell'Inps. Essi dimostrano come l'ente pubblico sia destinatario di entrate da contribuzione di malattia assai superiore alle uscite per indennità di malattia. Ne consegue che il sacrificio imposto alla suddetta categoria di imprese risulta privo di sostanziale giustificazione. Nel «rendiconto di bilancio Inps 2003» l'esborso per trattamenti economici di malattia effettuato nell'anno era pari a € 1.736.898.101,21, mentre i contributi riscossi erano pari a € 3.120.793.049,38. La sproporzione tra entrate e uscite è evidente. Essa è ingiustificata, considerando che il sistema previdenziale si fonda, nella sua generalità sul criterio finanziario della ripartizione, cioè, sul criterio in base al quale il carico contributivo complessivo deve essere costantemente rideterminato in relazione al volume della spesa. Nel caso di specie, l'onere contributivo non risulta aggiornato, alle imprese è richiesta una solidarietà superiore al necessario e, per di più, il medesimo viene imposto anche a categorie di imprese che, essendosi accollato su di sé il rischio malattia, non concorrono alla spesa.

Come controargomento, per giustificare l'indipendenza totale e l'assenza di qualsiasi sinallagmaticità tra obbligo di contribuzione e corrispondente trattamento di malattia, nella sentenza Cass. S.U. n. 10.232/03 sono stati elencati, quali ipotesi esemplificative, i casi di sospensione del lavoro, di superamento del periodo di comporta o la disoccupazione. In questi casi l'Inps dovrebbe pagare l'indennità al lavoratore anche se il datore di lavoro si fosse assunto, nel contratto collettivo, l'obbligo di continuare a pagare la retribuzione durante la malattia. A prescindere dal rilievo generale che questi casi, essendo marginali, non giustificano la pretesa del contributo di malattia pieno, occorre nuovamente ricordare che nei confronti delle aziende energetiche, comprese tra le imprese industriali degli enti pubblici, non si applicano le norme sull'integrazione dei guadagni degli operai. Di conseguenza, nei loro confronti la giustificazione adotta nella sentenza vale ancora meno.

Violazione dell'art. 38 della Costituzione.

La costituzione repubblicana non ha inteso espellere il principio corrispettivo dal sistema delle assicurazioni previdenziali. Preoccupandosi unicamente ad assicurare mezzi adeguati al lavoratore al sopravvivere degli eventi malattia e vecchiaia, l'art. 38 (secondo comma) della Costituzione si è occupato del risultato ma non del mezzo attraverso il quale il fine andava raggiunto. Non impone alcun mezzo o strumento particolare, non esprime alcuna preferenza per un determinato sistema di assicurazione previdenziale. Sostenere il contrario, equivarrebbe a tacitare di incostituzionalità la recente riforma delle pensioni, la quale, essendo un sistema improntato esclusivamente alla sola solidarietà sinonimo di inefficienza e di debito pubblico, aveva scartato il principio della solidarietà generazionale (sistema retributivo), per reintrodurre il principio assicurativo-contributivo.

Quella opinione, giurisprudenziale (da ultimo: Cass. 15.112/04) e dottrinale, che riteneva espulso il principio corrispettivo o sinallagmatico dal nostro sistema assicurativo e previdenziale, sembra essere nel torto. Essa si è spinta troppo oltre, non avendo il principio di solidarietà mai eliminato del tutto il princi-

pio della corrispettività. Quest'ultimo principio era presente nelle intenzioni originarie del legislatore, quando aveva emanato l'art. 6, comma 2 della legge n. 138/43. La norma, benché nulla avesse espressamente sancito, liberando l'ente assicurativo pubblico Inam (ora Inps) dalla prestazione previdenziale, implicitamente intendeva liberare il datore di lavoro dall'obbligo contributivo, conformemente al principio generale sancito all'articolo 1886 CC, secondo il quale anche le assicurazioni sociali andavano inquadrare tra i rapporti sinallagmatici quali le assicurazioni commerciali, disciplinate dal codice civile. Da ciò si evince che, quanto meno nella fase genetica, l'aspetto sinallagmatico sembra ineliminabile. Nel caso in esame invece esso è eliminato del tutto, poiché l'azienda energetica contribuisce ad alimentare il fondo per le prestazioni di malattia ma non ne usufruisce. L'opinione secondo la quale qualsiasi aspetto di corrispettività o sinallagmaticità sia stato espulso dal sistema delle assicurazioni sociali, sembra non trovare alcuna copertura costituzionale.

Concludendo, a questo giudice sembra non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. L'art. 6, secondo comma, della legge n. 138/43 sembra porsi in contrasto con gli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione.

La questione è anche rilevante ai fini della decisione della presente causa. Dalla risposta dipende la fondatezza o meno della pretesa contributiva dell'Inps nei confronti dell'azienda energetica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto la non manifesta infondatezza della rilevanza ai fini della decisione;

Vista l'istanza della parte ricorrente;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, è questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, legge n. 138/43 nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 10.232/03 delle Sezioni unite della S.C., nella parte in cui non esonera dal versamento del contributo di malattia il datore di lavoro che sia obbligato, nel contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore;

Sospende il processo disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Fa presente che analoga questione è già stata sollevata nel processo «Metro Italia Cash and Carry S.p.a.»/INPS/Esatri/SCCI S.p.a. con l'ordinanza dd. 8 marzo 2004.

Bolzano, addì 30 settembre 2005

Il giudice: MICHAELER

06C0004

N. 3

*Ordinanza del 13 ottobre 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano
nel procedimento tributario vertente tra Di Dio Antonio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1*

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Componenti - Compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito - Incidenza sul principio di imparzialità del giudice tributario - Riferimenti alla sentenza n. 60/1969 e all'ordinanza n. 326/1987.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3256/05 depositato il 24 marzo 2005 avverso silenzio rifiuto istanza n. 19/06/03 IRPEF 2001 contro Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Di Dio Antonio, via Celestino IV n. 9 - 20123 Milano, difeso da dott. Emilio Gnech, avv. Eugenio Briguglio, Gabriella De Mattia, studio Biscozzi Nobili, via Cino del Duca n. 8 - 20122 Milano, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 19/06/03, addiz. regionale 2001, contro Agenzia delle Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente: Di Dio Antonio, via Celestino IV n. 9 - 20123 Milano, difeso da dott. Emilio Gnech, avv. Eugenio Briguglio, Gabriella De Mattia, studio Biscozzi Nobili, via Cino del Duca n. 8 - 20122 Milano.

Di Dio Antonio in data 24 febbraio 2005 proponeva ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, da lui presentata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, in data 19 giugno 2003.

Il ricorrente, dopo aver affermato di aver presentato per il periodo d'imposta 2001 la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO Persone Fisiche 2002) dalla quale risultava un credito IRPEF di € 5.575,00 e di addizionale regionale all'IRPEF di € 95,00, concludeva chiedendo la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, al pagamento delle somme anzidette oltre agli interessi e con vittoria delle spese processuali.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 9 maggio 2005 con la quale eccepiva l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso per violazione degli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992 ed inoltre chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per l'Ufficio l'istanza del contribuente sarebbe stata un «semplice» atto stragiudiziale finalizzato all'interruzione della prescrizione del diritto, non idoneo alla formazione del «silenzio-rifiuto» di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, mentre soltanto le istanze di rimborso presentate ai sensi dell'artt. 37 (ritenute dirette) e 38 (versamenti diretti) del d.P.R. n. 602/1973 e, per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, soltanto le istanze di rimborso, nel caso previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 42/1988, cioè per crediti da riporto non utilizzati (circostanza estranea al caso oggetto d'esame), sarebbero idonee alla formazione del silenzio-rifiuto.

Secondo l'Ufficio il «silenzio» dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso presentata dal contribuente non può quindi essere compreso, per il disposto degli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992, tra gli atti autonomamente impugnabili.

Il ricorrente presentava memoria di replica con la quale, in riferimento alla tesi interpretativa dell'Ufficio, sollevava, tra l'altro, seri dubbi di legittimità costituzionale.

L'eccezione dell'Ufficio tributario — se ritenuta fondata ed accolta — con la conseguente declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del presente ricorso potrebbe contribuire alla diminuzione del contenzioso tributario (ipotesi astrattamente positiva), perché alla diminuzione degli atti impugnabili non può non seguire una diminuzione di ricorsi.

Tuttavia per giudici che per una «discutibile» scelta legislativa sono retribuiti in base ai ricorsi decisi — cioè a cottimo — la diminuzione del contenzioso — obiettivamente — non può non avere effetti economici pregiudizievoli.

Questo Collegio, per l'anzidetta considerazione e per le osservazioni che seguono, ritiene che la decisione del presente ricorso debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale concernente l'imparzialità del giudice.

I giudici, tutti i giudici, in base ad un fondamentale principio comunemente condiviso, debbono non solo essere ma anche apparire indipendenti, obiettivi ed imparziali.

Quindi non possono e non debbono avere interessi economici, neppure indiretti, connessi in qualche modo con la causa da decidere.

La Corte costituzionale, in una sua non recente sentenza, dalla quale non si è mai discostata, ha affermato che «Va escluso nel giudice qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere, e deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione» (Sent. n. 60/1969).

L'imparzialità del giudice — anche se nell'ordinamento democratico della Repubblica italiana è sempre stata ammessa, quanto meno implicitamente — con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, è stata espressamente e solennemente affermata (o riaffermata). Una disposizione introdotta dalla citata legge stabilisce, infatti, che «Ogni processo si svolge (deve svolgersi)... davanti a giudice terzo e imparziale.» (art. 111, secondo comma, della Costituzione).

Alcune leggi ordinarie, però, per molti giudici (ed in particolare per i giudici tributari ed i giudici di pace) prevedono un sistema retributivo fondato sul cottimo, a parere di questo Collegio, incompatibile con la funzione giurisdizionale perché fa sorgere nel giudice un interesse personale o, con l'espressione della Corte costituzionale, un «aspettativa di vantaggi», che invece bisognerebbe assolutamente evitare per «tutelare l'obiettività della decisione».

I giudici «a cottimo», proprio perché retribuiti a cottimo, obiettivamente hanno interesse a decidere nel minor tempo il maggior numero di cause. Quando una delle parti avanza delle istanze o solleva delle eccezioni che fanno ritardare la definizione del giudizio il giudice, obiettivamente, ha interesse a respingerle oppure quando l'accoglimento di una domanda (o il rigetto di una domanda) — come nel caso oggetto d'esame — può favorire (o scoraggiare) la proposizione di altre cause e determinare un aumento (o una diminuzione) dei compensi o delle indennità a lui dovuti il giudice non può essere o, quanto meno, non può apparire obiettivo ed imparziale.

Alcuni giudici sono già stati definiti — forse a torto — «giudici dell'accoglimento», considerato l'accoglimento un mezzo per far lievitare il contenzioso e con esso l'ammontare dei loro compensi.

Non si può peraltro escludere che alcuni giudici, per non apparire «interessati», possano essere indotti a decisioni in contrasto con il loro personale interesse. Ma anche in tal caso le loro decisioni sarebbero pur sempre «viziate» dal sistema retributivo.

Il sistema retributivo fondato sul cottimo, paradossalmente, ha consentito a magistrati onorari di percepire compensi di importo più elevato di quelli corrisposti a magistrati addetti alla Corte di cassazione. E, non a caso,

il Legislatore, con la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), per attenuare certe distorsioni, ma senza rimuoverne le cause e quindi senza abolire il cottimo, ha introdotto, per giudici di pace e per giudici tributari, il limite massimo di 72.000 euro all'anno.

Il trattamento economico dei giudici tributari è regolato dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

«1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi secondo criteri uniformi, che debbono tener conto... Il provvedimento è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso».

L'anzidetta disposizione, pur a prescindere dalla violazione della «riserva assoluta» di legge prevista per «ogni magistratura» dall'art. 108, comma 1, Cost., è di dubbia legittimità costituzionale nella parte in cui (tutto il secondo comma) per i giudici tributari prevede il cottimo «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito» in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost. per il quale «Ogni, processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.».

Trattasi di una questione che, anche in considerazione del suggerimento o dell'esortazione della Corte costituzionale «deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi... preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione» (Sent. n. 60/1969), a questo Collegio appare «non manifestamente infondata».

Inoltre trattasi di una questione «rilevante» ai fini della definizione del presente giudizio, al pari di tutte le questioni concernenti la composizione dell'organo giudicante, perché la norma di cui all'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 545/1992, nuoce all'obiettività della decisione (e all'immagine del giudice), e incide, quanto meno indirettamente, sul rapporto sul quale questo giudice è chiamato a decidere.

Questo Collegio non ignora che sulla medesima disposizione, ma con riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost., la Corte costituzionale si è già pronunciata (Ord. n. 326/1987), ma per le argomentazioni esposte e con riferimento alla disposizione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., a parere di questo giudice, appare opportuna una nuova pronuncia.

P. Q. M.

Dichiara «rilevante» e «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in relazione all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;

Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti (ricorrente e all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1) nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Milano, addì 5 ottobre 2005

Il Presidente: GILARDI

06C0005

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Ripubblicazione della ordinanza n. 477, Registro Ordinanze della Corte, riportante l'ordinanza del 19 gennaio 2005, emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Consorzio di Bonifica Stornara e Tara contro Settanni Domenico. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 40 del 5 ottobre 2005).

Viene ripubblicato qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 40 del 5 ottobre 2005, in quanto non sono state pubblicate alcune parti della ordinanza medesima.

N. 477

Ordinanza del 19 gennaio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 settembre 2005) emessa dal Tribunale di Taranto, III Sezione Civile, nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da Consorzio di Bonifica Stornara e Tara contro Settanni Domenico.

Giustizia amministrativa - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Sentenze di primo grado - Efficacia esecutiva immediata - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle sentenze dei tribunali civili ordinari - Incidenza sul diritto di azione.

- Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 205.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19 ottobre 2004, esaminati gli atti e documenti dei giudizi di opposizione riuniti sotto il n. 4469/03 R.G.

OSSERVA

Con separati ricorsi depositati in data 9 settembre 2003 il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ha proposto formale opposizione alle procedure esecutive promosse in suo danno da Settanni Domenico (in forza della sentenza di condanna n. 122/02 del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Napoli, notificata in forma esecutiva il 13 giugno 2003), da Messere Mariangela e da Ladiana Rosa + 20 (in forza della sentenza di condanna n. 109/1996 del medesimo tribunale, notificata in forma esecutiva il 18 aprile 2003) e da Scialpi Giovanni + 23 (in forza della sentenza di condanna n. 107/1996 del medesimo tribunale, notificata in forma esecutiva il 18 aprile 2003), procedure riunite sotto il n. 2020/03 RGE in quanto aventi tutte ad oggetto il pignoramento delle somme di pertinenza del Consorzio dovute dalla Soget S.p.A., dalla Regione Puglia e dal San Paolo Banco di Napoli S.p.A., Istituto tesoriere dell'ente consortile.

Il Consorzio nel merito, quale primo e comune motivo di opposizione ha eccepito l'illegittimità delle avverse azioni espropriative per mancanza di validi titoli esecutivi, non reputando tali le sentenze di condanna rese dai T.R.A.P. — tutte appellate dall'ente soccombente — a mente di quanto disposto dall'art. 205 del r.d. n. 1775/1933.

I creditori opposti costituitisi in giudizio hanno, di centro, osservato che anche per le pronunce in oggetto, rese da un giudice appartenente alla giurisdizione ordinaria, sarebbe incongruo ed incostituzionale non ritenere direttamente applicabile il generale disposto dell'art. 282 dell'attuale codice di procedura civile, la cui operatività sarebbe peraltro ricavabile sul piano sistematico, visto che l'art. 205 del r.d. richiama per l'esecuzione delle sentenze il codice di rito che, all'epoca, era quello del 25 giugno 1865 e che, attualmente, non può che essere quello vigente, anche alla luce di quanto disposto dal successivo art. 208, che rimanda espressamente alle norme del codice di procedura civile e dell'ordinamento giudiziario nonché alle «successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili».

Il resistente Settanni Domenico, in subordine, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, sostenendo che la norma, se diversamente interpretata, violerebbe palesemente gli art. 3 e 24 della Costituzione, creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che si rivolgono al tribunale delle acque per la tutela dei loro diritti e quelli che possono far valere le loro ragioni dinanzi ai tribunali civili ordinari.

Orbene, la verifica di quanto innanzi impone a questo giudice di osservare, *in primis*, che l'art. 205 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tuttora operante, è norma speciale rispetto alle vigenti disposizioni del codice di rito, delle quali deve farsi applicazione nel processo davanti ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche laddove la normativa del Testo unico non dispone, ai sensi di quanto prescritto dal successivo art. 208 «per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del codice di procedura civile ...». Stante, dunque, il limite di cui innanzi, il novellato art. 282 c.p.c. non può trovare diretta applicazione, essendo incompatibile rispetto all'impianto procedurale del t.u. sulle acque pubbliche, che (recependo anche sul punto la normativa del codice di rito del 1865) non prevede la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado soggetta a gravame, se non nell'ipotesi delineata dal I comma dell'art. 205, non ricorrente nella specie.

Siffatta interpretazione esclude, dunque, che la sentenza di condanna emessa in prima istanza dal tribunale delle acque sia esecutiva *ex lege*, per cui è necessario procedere all'esame della sollevata questione di costituzionalità.

Sotto tale profilo, è indubbio che la soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma rileva per la decisione della presente controversia, che presuppone l'accertamento dell'esecutività o meno della sentenza di prime cure emessa dal t.r.a.p.

La questione d'incostituzionalità, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata, in relazione ai segnalati precetti costituzionali.

L'art. 205 del r.d. 1775/1933, subordinando la provvisoria esecuzione delle sentenze dei tribunali di prima istanza all'espressa istanza di parte e, infine, al positivo apprezzamento del collegio (I comma) nonché prevedendo la esecutività *ex lege* delle sole pronunce d'appello (la cui efficacia esecutiva non è sospesa dalla presentazione del ricorso in cassazione; III comma) richiama in sostanza l'impianto procedurale del codice di rito all'epoca vigente (v. artt. 363-520 del codice del 1865), sistema che, però, si pone in insalvabile contrasto con quella che è l'attuale disciplina del processo civile, regolato dall'art. 282 c.p.c., il cui testo novellato introduce il principio della immediata ed automatica esecutività della sentenza di primo grado, regola generale certamente riferibile alle pronunce di condanna, a partire da quelle pubblicate dopo il 19 aprile 1995;

Tale differenziazione normativa si risolve, di fatto, in una disparità di trattamento tra coloro i quali adiscono i tribunali ordinari civili e che, in attuazione pratica alla loro richiesta di giustizia, ottengono in loro favore una sentenza di condanna di primo grado esecutiva *ope legis* (la cui efficacia esecutiva può comunque essere sospesa in sede di gravame, *ex art.* 283 c.p.c.) e coloro i quali devono necessariamente rivolgersi al tribunale «specializzato» per la tutela dei loro diritti, e che, pur in presenza — come nella specie — di una situazione di condanna resa dal giudice di prime cure dopo il 19 aprile 1995, soggetta a gravame, non possono porre automaticamente in *executivis* il titolo giudiziale contro la parte soccombente;

La questione di costituzionalità dell'art. 205 r.d. citato non appare, dunque, manifestamente infondata in relazione agli art. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della privazione del diritto di ottenere sentenza di primo grado automaticamente esecutiva e della ragionevolezza di tale impedimento (peraltro, nulla ostando acchè la sentenza del t.r.a.p. possa essere oggetto d'inibitoria, visto il rinvio alle disposizioni del c.p.c. operato dal successivo art. 208), per cui deve procedersi alla sospensione del giudizio ed alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale non prevede l'automatica efficacia esecutiva della sentenza resa in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Taranto, addì 18 gennaio 2005

Il giudice: ATTANASIO

06C0006

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G605002/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 1 1 1 *

€ 3,00